

# Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 8 giugno 2018

Circolare n°16

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

## OGGETTO: La fattura elettronica per le cessioni di carburante

Gentile Cliente,  
dal 1° luglio 2018 scatterà l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per autotrazione. A tal fine, intendiamo fornirle delucidazioni circa le principali novità in materia di deducibilità del costo e detraibilità IVA assolta sull'acquisto di carburante nonché sui mezzi di pagamento.

### Premessa

Dal 1 gennaio 2019 è previsto l'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia. **Tale obbligo è anticipato al prossimo 1 luglio** per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, con l'obiettivo di contrastare i fenomeni di evasione e di frodi IVA nel settore degli olii minerali, che solitamente hanno ad oggetto i carburanti per autotrazione, dal momento della loro immissione in consumo dai depositi fiscali e nei successivi trasferimenti nei confronti dei soggetti che intervengono nella catena distributiva.

DAL 1 GENNAIO 2019



OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA I PRIVATI

DAL 1° LUGLIO 2018



OBBLIGO FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE CESSIONI DI BENZINA E GASOLIO PER AUTOTRAZIONE

A tal fine, la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto specifiche disposizioni in tema di deducibilità dei costi d'acquisto e di detraibilità della relativa IVA, limitando le stesse all'utilizzo di particolari mezzi di pagamento individuati direttamente dalla legge o tra quelli determinati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate con provvedimento.

NOVITÀ LEGGE DI BILANCIO



Deduzione del **costo e detrazione dell'IVA** da parte del soggetto che utilizza l'auto per motivi di lavoro, **solo se il pagamento è effettuato con mezzi elettronici**

### COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO 2018

- Abolizione delle schede carburante
- Obbligo di emissione della fattura elettronica per i rifornitori di carburante
- Deduzione del costo e detrazione dell'IVA da parte del soggetto che utilizza l'auto per motivi di lavoro, solo se provato con fattura elettronica e se il pagamento viene effettuato con mezzi elettronici



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>




# Rag. Renzo Del Rosso

## Obbligo di fatturazione elettronica da parte degli impianti stradali di distribuzione per le cessioni di benzina o gasolio per motori: ambito oggettivo e soggettivo

Dal 1° luglio 2018, con riferimento alle cessioni di benzina o di gasolio, è prevista l'**abolizione della scheda carburante** al fine di porre un freno ai fenomeni di illegittima deduzione del costo e detrazione dell'IVA supportate da non veritieri costi sostenuti per l'acquisto di carburante. I distributori stradali di carburanti sono obbligati ad emettere la fattura in formato elettronico per le **cessioni di carburati destinati ad alimentare motori per autotrazione**, a partire dalla suddetta data.


**NOTA BENE** - L'anticipazione dell'obbligo di fatturazione elettronica al 1° luglio 2018 non riguarderà, invece, le cessioni di benzina o gasolio per motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, etc. Per tali operazioni, l'obbligo avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2019.

Soggetti interessati da queste nuove disposizioni sono tutti i titolari di partita IVA ad esclusione dei soggetti che rientrano nel regime di vantaggio ex art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 e nel regime forfettario ex art. 1, co. da 54 a 89, della L. n. 190/2014.



## La fattura elettronica

La fatturazione elettronica consiste nell'utilizzo degli standard già previsti per la *FatturaPA*, ossia la fattura elettronica per le operazioni intercorrenti tra i titolari di partita IVA e la Pubblica Amministrazione, anche per la formazione (XML), la trasmissione e ricezione (tramite il Sistema di Interscambio messo a punto dall'Agenzia delle Entrate insieme alla Sogei) della fattura elettronica tra privati e la successiva conservazione digitale per dieci anni.



### OPERATIVAMENTE, PER CREARE LA FATTURA ELETTRONICA, È NECESSARIO:

- ⇒ Accedere al *Sistema di Interscambio* e scegliere l'utenza di lavoro;
- ⇒ Generare la fattura elettronica;
- ⇒ Selezionare il formato della fattura elettronica;
- ⇒ Sulla base dell'opzione scelta è possibile generare una nuova fattura, visualizzare l'ultima fattura generata e archiviata e importare la fattura da *file XML*;
- ⇒ Firmare digitalmente ciascuna fattura al fine di garantire l'integrità e l'autenticità del *file XML* inviato e della marcatura temporale.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# Rag. Renzo Del Rosso

1	Una volta predisposto il <i>file</i> XML contenente una o più fatture, l'operatore economico può effettuare la trasmissione della fattura elettronica avvalendosi del <i>Sistema di Interscambio</i> , direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato.
2	Effettuata la trasmissione del <i>file</i> , è necessario attendere la conferma dell'avvenuta ricezione del <i>file</i> attraverso l'applicazione presente nella sezione strumenti del <i>Sistema di Interscambio</i> o utilizzando i servizi telematici di <i>Fisconline</i> o <i>Entratel</i> .
3	Quanto agli obblighi di conservazione delle fatture elettroniche, questi si intendono soddisfatti con la trasmissione mediante il <i>Sistema di Interscambio</i> e la memorizzazione delle stesse da parte dell'Agenzia delle Entrate.


**NOTA BENE** - Sul piano contenutistico, a differenza di quanto richiesto per la compilazione della c.d. *scheda carburante*, documento sino ad oggi necessario ai fini della deduzione del costo e della detraibilità dell'IVA, in alternativa al pagamento con mezzi tracciabili, **la fattura elettronica non prevede come obbligatori alcuni elementi prima obbligatori al fine di individuare il veicolo (es. targa, modello, casa costruttrice, etc.)**. Sebbene l'Agenzia delle Entrate, da un lato, definisca come "puramente facoltative" le informazioni inerenti gli estremi identificativi del veicolo, dall'altro ne ravvisa la necessità ai fini della tracciabilità della spesa e della riconducibilità della stessa a quel determinato veicolo, elementi, questi, necessari per la deducibilità del relativo costo.

## Deducibilità del costo e detraibilità dell'IVA per le cessioni di carburante

Dal 1° luglio 2018 mutano le regole per la deducibilità del costo e la detrazione IVA per l'acquisto di carburante. Nello specifico, ai fini della deduzione del costo e della detraibilità dell'IVA afferenti gli acquisti di carburante per autotrazione da parte dei soggetti passivi IVA, le nuove regole da applicare dal prossimo 1° luglio, sono le seguenti.

### DEDUCIBILITÀ DEL COSTO E DETRAIBILITÀ DELL'IVA

- Se il pagamento è stato effettuato esclusivamente con carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, co.6, del DPR n. 605/73, o da altro mezzo ritenuto idoneo con provvedimento del direttore dell'Agenzia Entrate
- Se la spesa è documentata da fattura elettronica



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>




# Rag. Renzo Del Rosso

## Cessione di carburante e modalità di pagamento


Alla luce delle nuove disposizioni, uno degli elementi essenziali ai fini della deducibilità e detraibilità fiscale in tema di acquisti di carburante per autotrazione a partire dal 1° luglio 2018 è la tracciabilità dei mezzi di pagamento. Secondo le nuove disposizioni, l'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

### I MEZZI DI PAGAMENTI RITENUTI IDONEI A PROVARE L'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI



## Contratti di netting

Quanto detto sui mezzi di pagamento, trova applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento si realizza in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di "netting". **È necessario fare una distinzione.**



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# *Rag. Renzo Del Rosso*

## *Pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata*

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.8/E ribadisce la **validità dei pagamenti effettuati dal soggetto passivo d'imposta in via mediata**, ma allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.

**SE, AD ESEMPIO**, un dipendente effettua il rifornimento di benzina dell'auto aziendale durante una trasferta di lavoro e paga con la propria carta di credito l'importo dovuto e in seguito rimborsato dal datore di lavoro, secondo la legislazione vigente, non vi è dubbio circa la riferibilità della spesa al datore di lavoro al quale sarà consentita la deduzione del costo.

*Distinti saluti*

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....*



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>




# Rag. Renzo Del Rosso

## SCHEDA PRATICA

### FATTURA ELETTRONICA E CESSIONI DI CARBURANTE


DAL 1° LUGLIO



*Obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per autotrazione*

### DEDUCIBILITÀ DEL COSTO E DETRAZIONE DELL'IVA

DAL 1° LUGLIO



*Ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell'IVA assolta all'acquisto del carburante, è essenziale, oltre alla fattura elettronica, aver effettuato il pagamento con mezzi che ne garantiscano la*

#### Esempio 1

**In data 30 luglio 2018 la ditta Alfa acquista carburante per autotrazione destinato ad alimentare il furgoncino con il quale effettua le consegne ai suoi clienti, tuttavia, all'atto del pagamento il Sig. Rossi non ha con sé la sua carta di credito e paga in contanti. Riceve la fattura elettronica da parte dell'impianto stradale di distruzione. La spesa in questione è soggetta alle relative deduzioni e detrazioni fiscali?**

A fronte delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, a partire dal 1° luglio 2018, se l'acquisto di carburante per autotrazione non viene effettuato tramite carte di debito, carte di credito o carte prepagate, la spesa non può essere soggetta alle deduzioni e detrazioni fiscali anche se provata da fattura elettronica. Le due condizioni devono coesistere.

#### Esempio 2

**La ditta Gamma il 3 settembre 2018 acquista carburante per alimentare l'impianto di riscaldamento della sua impresa. La società fornitrice ha emesso fattura analogica. Il comportamento della società fornitrice è conforme a quanto disposto dalla normativa vigente o avrebbe dovuto emettere fattura elettronica stante il nuovo obbligo in vigore dal 1° luglio 2018 per le cessioni di carburante?**

L'obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburanti con decorrenza 1° luglio 2018 riguarda esclusivamente il carburante usato per autotrazione e non anche quello avente scopi di pura alimentazione dei macchinari/impianti. Per queste cessioni l'obbligo scatterà a partire dal 1° gennaio 2019. Alla luce di ciò, con riferimento al caso in esame, la società fornitrice ha correttamente emesso la fattura cartacea.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.eu - Pec: renzodelrosso@pec.it  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>



# Rag. Renzo Del Rosso

## Esempio 3

**Il dipendente della società *Delta S.r.l.* è fuori per una trasferta di lavoro. La società ha messo a disposizione l'auto aziendale. Il dipendente effettua il rifornimento di carburante, pagando con la sua carta prepagata. Riceve regolarmente la fattura elettronica, intestata alla *Delta S.r.l.*, da parte dell'impianto stradale. Dopo essere rientrato in sede, il dipendente, a fronte della fattura riceve il rimborso di quanto pagato da parte della società. Poiché il dipendente ha effettuato il pagamento con la propria carta prepagata personale, può la società *Delta S.r.l.* dedurre il costo e detrarre l'IVA relativa all'acquisto di carburante in questione?**

Sì, la società può dedurre il costo e detrarre l'IVA sull'acquisto di carburante. Nonostante il dipendente abbia pagato con la carta prepagata personale, non viene meno la riferibilità della spesa in capo al datore di lavoro.

## Esempio 4

**La società *Gamma S.p.A.* ha un impianto stradale di distribuzione di carburante da autotrazione. A fronte della vendita di carburante, in data 3 luglio 2018, emette fattura in formato analogico. Quali sono le conseguenze per aver emesso fattura in formato cartaceo?**

Secondo le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2018, l'inosservanza dell'obbligo di fatturazione elettronica e l'eventuale emissione della fattura in formato analogico è da ritenersi inesistente e il documento come non emesso, con conseguente applicazione delle sanzioni amministrative (sanzione compresa tra il 90% e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio) in capo alla società in questione, la società *Gamma*.

## Esempio 5

**Il signor Rossi, titolare della ditta individuale "Rossi Angelo", a fronte dell'acquisto di carburante paga con un buono multiuso. Può detrarre l'IVA e dedurre il costo di acquisto relativo?**

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia Entrate, la risposta è negativa poiché il signor Rossi ha pagato con un buono "multiuso" e non "monouso". Mentre il primo consente di rifornirsi presso plurimi soggetti e di acquistare più beni e servizi, con l'effetto che si avrà un semplice documento di legittimazione, la cui cessione non è soggetta ad imposta sul valore aggiunto e, conseguentemente, a quello di fatturazione in forma elettronica, il secondo viene emesso direttamente dalla compagnia petrolifera "X" e consente di rifornirsi esclusivamente presso un impianto stradale di distribuzione gestito dalla medesima compagnia. Solo in quest'ultimo caso l'operazione, documentata altresì tramite l'emissione della fattura elettronica, consentirà la deducibilità del costo e la detraibilità dell'IVA.



Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)  
Certificato a norma UNI 11511:2013 - Registrazione n°576 FAC Certifica  
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)  
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471  
Tel/Fax 0572/050285 - Email [scrivi@renzodelrosso.eu](mailto:scrivi@renzodelrosso.eu) - Pec: [renzodelrosso@pec.it](mailto:renzodelrosso@pec.it)  
Sito web: <http://www.renzodelrosso.eu>

